

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2702

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata **SANDRA SAVINO**

Modifiche all'articolo 612-*bis* del codice penale e al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, in materia di corsi per il recupero degli autori di atti persecutori, nonché disposizioni per l'istituzione di centri a ciò destinati

Presentata il 6 ottobre 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 7 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, ha introdotto nel codice penale l'articolo 612-*bis* recante il reato di atti persecutori, il cosiddetto « *stalking* ». Con il nuovo reato, punito a querela della persona offesa, con un termine di proposizione della querela pari a sei mesi, si persegue chi, tramite condotte reiterate di minaccia o molestia, provoca in un soggetto uno stato di grave ansia o paura tale da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto o di una persona legata da relazione affettiva ovvero da costringere il soggetto ad alterare le proprie abitudini di vita.

Il decreto-legge n. 11 del 2009, che ha previsto il reato di *stalking*, ha sicuramente migliorato la condizione di vita di molte

vittime, ma è risultato carente per quanto riguarda le azioni da mettere in campo per il recupero degli autori di atti persecutori.

La presente proposta di legge, quindi, si prefigge di istituire, in tutto il territorio nazionale, centri per il recupero degli autori di atti persecutori, prevedendo che gli stessi soggetti possano accedere anche a un numero verde per avere supporto psicologico e informazioni sui citati centri. La frequenza ai corsi organizzati dai centri è obbligatoria in caso di ammonimento del questore o di condanna ai sensi dell'articolo 612-*bis* del codice penale.

In particolare, la presente proposta di legge si articola come segue:

L'articolo 1, intervenendo sull'articolo 612-*bis* del codice penale, dispone quale pena accessoria per il reato di atti persecutori la frequenza obbligatoria dei corsi

organizzati dai centri per il recupero degli autori di atti persecutori;

l'articolo 2, intervenendo sull'articolo 8 del decreto-legge n. 11 del 2009, innova la disciplina sull'ammonimento, prevedendo che il questore, nel caso di adozione del provvedimento, disponga anche la frequenza obbligatoria dei corsi organizzati dai centri per il recupero degli autori di atti persecutori;

l'articolo 3 prevede che il numero verde nazionale istituito per le vittime di atti persecutori sia accessibile anche agli *stalker* intenzionati a cambiare i propri

comportamenti. A tale proposito, si osserva che alcune amministrazioni locali e regionali hanno già provveduto a fornire un servizio simile;

l'articolo 4 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità promuova l'istituzione dei centri per il recupero degli autori di atti persecutori nell'intero territorio nazionale e istituisca il registro nazionale di tali centri;

l'articolo 5, infine, prevede la copertura finanziaria del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 612-bis
del codice penale)*

1. Al primo comma dell'articolo 612-*bis* del codice penale, dopo le parole: «sei mesi» sono inserite le seguenti: «e con l'obbligo di frequentare i corsi organizzati dai centri per il recupero degli autori di atti persecutori».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il questore dispone, altresì, che il soggetto ammonito ai sensi del comma 2 debba frequentare i corsi organizzati dai centri per il recupero degli autori di atti persecutori».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 12 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Il numero verde nazionale di cui al comma 1 fornisce, inoltre, un servizio di prima assistenza a favore degli autori di atti persecutori che intendono cambiare i loro comportamenti, dando a essi anche informazioni sui centri per il recupero degli autori di atti persecutori istituiti nel territorio nazionale».

Art. 4.

*(Centri per il recupero degli autori
di atti persecutori)*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità promuove l'istituzione di almeno un centro per il recupero degli autori di atti persecutori in ogni provincia o città metropolitana. L'elenco dei centri è comunicato a ogni questura ai fini di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, introdotto dall'articolo 2 della presente legge.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità è istituito il registro nazionale dei centri per il recupero degli autori di atti persecutori, al quale sono iscritti i centri istituiti ai sensi del comma 1.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

